



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sezione Disciplinare

**Comunicato Ufficiale N. 6/TFT del 6/10/2022
stagione sportiva (2022-2023)**

**Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 3/10/2022
ha adottato i seguenti:**

MOTIVI

Fasc. 100

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. L. Sequino;
Avv. N. Pomponio.**

Proc.1882/517 pfi21-22/PM/mf del 25.07.2022 (Campionato Di Seconda Categoria)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Anna Pagnotta all'epoca dei fatti Vice presidente per la società ASD Matteo Football King; violazione dell'art.4 comma 1 e 39 del CGS, per avere la stessa, alla fine della gara Asd Matteo Football King – Asd Sangiovese Calcio del 30.01.2022 valida per il campionato di Seconda Categoria s.s. 2021-2022 del C.R. Campania, proferito nei confronti della sig.ra Sara Maaroufi, Vice Presidente della Asd Giovannese Calcio.

La Società ASD Matteo Football King a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 del C.G.S. per la condotta posta in essere dalla sig.ra Anna Pagnotta così come descritta in precedenza.

ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

All'udienza del 3/10/2022

Il rappresentante dei deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la sig.ra Anna Pagnotta mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotti sopra per il rito); La società ASD Matteo Football King, € 200,00 (duecento,00) di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva (euro 300,00 di ammenda ed punti 1 di penalizzazione).

La Procura Federale, in persona dell'avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per: la sig. ra Anna Pagnotta vice presidente della società ASD Matteo Football King, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società ASD Matteo Football King, la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 200,00 di ammenda.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 3.10.2022

**Il Presidente del T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Fasc.102

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. I. Simeone; Avv. L. Sequino; Avv. N. Pomponio.

Proc.3467/528 pfi21-22/PM/fm del 11.08.2022 (Campionato Seconda Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Giuliano Maisto (1 gara), all'epoca dei fatti Presidente, della società **Asd Matteo Football King** per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 comma 2 del C.G.S., 39 comma 1 NOIF; per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il calciatore sig. Luigi Marian prendesse parte alla gara del 30/1/2022 di Seconda categoria Asd Matteo Football King / Asd san Giovannese Calcio, sebbene lo stesso fosse tesserato dal 30.9.2021 per la società Asd San Giovannese Calcio

Sig.ra Anna Pagnotta (1 gara), all'epoca dirigente accompagnatore, della società **Asd Matteo Football King** per la violazione degli artt.4 comma 1 del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per aver sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dei sottoelencati calciatori;

calciatore: Mariano Luigi n.24.08.1996, (gara del 30/1/2022 - Campionato Seconda Categoria), per violazione dell'art.2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4 comma 1 e 39 delle NOIF;

La società Asd Matteo Football King per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 3/10/2022

Il rappresentante dei deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: il sig. Giuliano Maisto mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotti sopra per il rito); la sig.ra Anna Pagnotta mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3 ridotti sopra per il rito); il sig. Mariano Luigi la squalifica per n. 2 (due) gare (s.b. 3 gare, ridotte come sopra per il rito); La società ASD Matteo Football King, € 200,00 (duecento,00) di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva (euro 300,00 di ammenda ed punti 1 di penalizzazione).

La Procura Federale, in persona dell'avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del CGS. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per: il calciatore Mariano Luigi due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Giuliano Maisto, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig.ra Anna Pagnotta, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Matteo Football King la penalizzazione di punti uno (1) in classifica € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 3.10.2022

**Il Presidente del T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Pubblicato in Napoli, li 6 ottobre 2022

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**